

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 agosto 2012, n. 157.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

ALLEGATO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATA A SINGAPORE IL 29 GENNAIO 1977.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di modificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e Protocollo, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Con riferimento all'Articolo 2 (L'oggetto) della Convenzione:

Il paragrafo 3 (b) è soppresso e sostituito dal seguente:

«(b) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle società;
3. l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").».

Articolo II


Con riferimento all'Articolo 3 (Definizioni Generali) della Convenzione:

1. Il paragrafo 1 (a) è soppresso e sostituito dal seguente:

«(a) il termine "Singapore" designa la Repubblica di Singapore e, usato in senso geografico, include il suo territorio, le acque interne ed il mare territoriale, e ogni zona marittima situata al di là del mare territoriale che è stata o potrebbe essere in futuro designata, ai sensi della legislazione interna, in conformità con il diritto internazionale, quale zona all'interno della quale Singapore può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il mare, il fondo marino, il sottosuolo e le risorse naturali;».

2. Il paragrafo 1 (b) è soppresso e sostituito dal seguente:

«(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;».



3. Il paragrafo 1 (i) (2.) è soppresso è sostituito dal seguente:

«2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

Articolo III

Con riferimento all'Articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione:

1. per quanto concerne il paragrafo 2 (g), l'espressione «sei mesi» è sostituita con «dodici mesi».

2. per quanto concerne il paragrafo 4, l'espressione «sei mesi» è sostituita con «dodici mesi».

Articolo IV

Con riferimento all'Articolo 22 (Metodo per eliminare le doppie imposizioni) della Convenzione:

1. il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

«2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Singapore, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Singapore per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.»

2. Un nuovo paragrafo 5 è inserito immediatamente dopo il paragrafo 4 come segue:

«5. Le disposizioni del paragrafo 4 cesseranno di avere effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.»

Articolo V

Il testo dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute, in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.»

Articolo VI

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche.

Articolo VII

Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione e si applicherà fino a quando si applicherà la Convenzione stessa.



In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno ventiquattro del mese di maggio 2011, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Anacleto Felicani
Ambasciatore d'Italia a Singapore

Per il Governo della Repubblica di Singapore
Chan Lai Fung
Permanent Secretary
(Finance)(Performance)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5018):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Terzi di Sant'Agata) il 29 febbraio 2012.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 marzo 2012 con pareri delle commissioni I, V, e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 marzo 2012 e il 17 aprile 2012. Esaminato in aula ed approvato 30 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3333):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 19 giugno 2012 e 1º agosto 2012

Esaminato in aula ed approvato il 7 agosto 2012.

12G0179

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158.

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale, alla professione e responsabilità dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro, all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonché alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE E SANITARIA

Art. 1.

Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* è premissa la seguente:

«0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;

b) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b-bis)* nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali", che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate: "unità complesse di cure primarie", che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera *b-bis)*;

